

**Unione Italiana Organismi  
Notificati e Abilitati**

Roma, 03/09/2019  
Prot. 18/2019

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza,  
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**Avv. Mario FIORENTINO** – Dirigente Generale  
PEC: [dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it)  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma

**Dr.ssa Antonella D'ALESSANDRO**  
Dirigente Div. XIII Normativa Tecnica  
PEC: [dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it)  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma

**Avv. Vito COZZOLI** – Capo di Gabinetto del Ministro  
E-mail: [segreteria.capogabinetto@mise.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mise.gov.it)  
Via Veneto, 33  
00187 Roma

E p.c. **Dott. Giovanni SAVINI** – Dirigente Div. VII  
Sicurezza e conformità dei prodotti  
E-mail: [giovanni.savini@mise.gov.it](mailto:giovanni.savini@mise.gov.it)  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma

**Oggetto: Installazione di ascensori in deroga (D.P.R. 162/99, art. 17 bis)**

*Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue, ritornando sull'argomento in oggetto, già oggetto, con riferimento ad altri profili, di precedente corrispondenza.*

*Diversi organismi, non solo associati UN.I.O.N., segnalano di ricevere, da parte di codesto Ministero, richieste di documentazione e di informazioni relative a singole pratiche di accordo preventivo.*

*In merito a tale prassi operativa, si ritiene opportuno osservare che:*

*l'art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 162/99 (nel testo attualmente in vigore introdotto dal D.P.R. n. 8/2015) prevede che l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto è realizzato, in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da organismo accreditato e notificato, inerente la sussistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;*

*il comma 2 dello stesso art. 17 bis, introduce l'obbligo, per gli organismi notificati, di trasmettere semestralmente al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate; pertanto, sulla pura e semplice base della normativa vigente, l'organismo, una volta rilasciata la certificazione, è tenuto soltanto ad inviare al MISE la prescritta comunicazione semestrale; naturalmente, è ben comprensibile come nell'interesse prioritario della sicurezza dell'utenza, il Ministero possa rilevare la necessità di disporre di elementi integrativi rispetto a quelli inseriti nella comunicazione del soggetto interessato. E, anche nel quadro di una costruttiva collaborazione tra la pubblica amministrazione, le associazioni di categoria e gli organismi, vi è la massima disponibilità, da parte di questi ultimi, a soddisfare le richieste in tal senso.*

*Tuttavia, allo scopo di determinare con chiarezza i reciproci rapporti in un ambito così peculiare da aver richiesto uno specifico intervento innovativo del legislatore, è evidente la necessità di una regolamentazione che determini non solo il contenuto delle informative che la pubblica amministrazione può richiedere all'organismo – in aggiunta a quelle già fornite sulla base dell'art. 17 bis – ma, anche e soprattutto, la modalità di tali richieste.*

*Infatti, risulta che esse vengano formulate, dagli uffici competenti, non solo a mezzo posta elettronica – il che appare senz'altro adeguato – ma anche per telefono, quando non addirittura via sms. Al riguardo, è chiaro che, se nei rapporti generali tra organismi e ministero, sarebbe auspicabile una comunicazione quanto più possibile snella e rapida, nello specifico ambito di informazioni relative a primarie esigenze di sicurezza, non si possa invece prescindere da un minimo di requisiti formali, anche ai fini della successiva prova delle comunicazioni intercorse – con adeguata possibilità di riscontro di data, ora e contenuto esatto della richiesta e della risposta – nonché allo scopo, tutt'altro che superfluo, di garantire all'organismo destinatario l'effettiva provenienza ministeriale della richiesta*


*Deve altresì tenersi presente che informazioni e documentazioni supplementari richieste dal Ministero riguardano soggetti terzi rispetto alla dialettica MISE – organismo, cioè i proprietari degli impianti. Ne consegue che l'organismo notificato, a propria tutela, debba essere messo in condizione di dimostrare, ad ogni eventuale richiesta della sua controparte contrattuale, che tali dati ulteriori venivano rilasciati su specifica richiesta scritta e documentata della pubblica amministrazione ed in adempimento di apposita normativa (ad oggi inesistente) che ne regoli l'acquisizione da parte del MISE.*

*Per quanto sopra esposto, si invita il Ministero in indirizzo a voler regolamentare l'acquisizione, da parte dello stesso, di informazioni e documentazioni integrative presso gli organismi notificati, con riferimento alla normativa in oggetto.*

*In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo*

*Distinti saluti*

UN.I.O.N., Il Presidente  
Dott. Iginio S. Lentini



Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581  
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;  
[info@uni-on.it](mailto:info@uni-on.it); [unionitalia@legalmail.it](mailto:unionitalia@legalmail.it); [www.uni-on.it](http://www.uni-on.it)

